

**SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DI NATURA GIUDIZIALE FINALIZZATA ALLA
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DI FINLOMBARDA NELLA FASE DIBATTIMENTALE
DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 30345/2016 R.G.N.R., NONCHÉ SUPPORTO ALLA
CONDUZIONE E CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE CONSEGUENTI AD EVENTUALI
PROPOSTE DI RISARCIMENTO
DETERMINA A CONTRARRE**

**IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE**

1. Finlombarda S.p.A. (di seguito, per brevità, “**Finlombarda**” o la “**Società**”) è un intermediario finanziario a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, vigilato dalla Banca d’Italia, soggetto a direzione e coordinamento della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 2497 e ss. del codice civile e, in quanto tale, risulta soggetta al rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, “**Codice dei Contratti Pubblici**”) quale organismo di diritto pubblico;
2. in data 1 marzo 2019, nell’ambito del procedimento penale n. 30345/2016 r.g.n.r. (di seguito, per brevità, “**Procedimento**”), è stato notificato a Finlombarda decreto (dal quale Finlombarda risultava parte offesa dai reati contestati agli imputati) e contestuale avviso di fissazione dell’udienza preliminare dinnanzi al Tribunale di Milano - Sezione Giudice per le Indagini Preliminari (dott.ssa Sofia Luigia Fioretta) per il giorno 15 marzo 2019;
3. nella seduta del 12 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione di Finlombarda, prendendo atto del decreto sopra citato, ha valutato l’opportunità di tutelare l’interesse della Società sin dall’avvio dell’udienza preliminare e, a tal fine, ha deliberato la costituzione di parte civile di Finlombarda nel Procedimento e l’affidamento dell’incarico di assistenza legale di natura giudiziale, finalizzato alla predetta costituzione di parte civile, all’avv. Domenico Aiello dello Studio Legale Aiello Avvocati e Associati (di seguito, per brevità, “**Studio legale**”), che aveva già assistito la Società nella fase di indagini preliminari, per le motivazioni ivi addotte;
4. in adempimento della delibera consiliare sopra richiamata, il Presidente e legale rappresentante di Finlombarda, avv. Michele Vietti, in data 12 marzo 2019 ha conferito all’avv. Domenico Aiello dello Studio legale procura speciale, ai sensi degli artt. 100, 122 e 76 del c.p.p., per la costituzione come parte civile di Finlombarda nel Procedimento e la Società, in persona del

direttore generale pro tempore, dott. Michele Camisasca, ha formalizzato con lo Studio legale l'incarico di assistenza legale di natura giudiziale rif. prot. n. FL.2019.0001515 del 15 marzo 2019;

5. nel corso della fase dell'udienza preliminare del Procedimento, la Società, per il tramite dello Studio legale, si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati – circa 45 persone fisiche - per tutti i reati commessi ai danni della Società medesima ed ha altresì proposto richiesta di citazione del responsabile civile per il fatto illecito altrui ai sensi e per gli effetti degli artt. 83 c.p.p. e 2049 c.c. nei confronti delle società - circa 25 persone giuridiche - beneficiarie dei finanziamenti/contributi, datrici di lavoro degli imputati in relazione ai quali è stata formulata la costituzione di parte civile;
6. il Tribunale di Milano - Sezione Giudice per le Indagini Preliminari ha ammesso la costituzione di parte nei confronti di tutti gli imputati per i quali è stata promossa l'azione risarcitoria e delle società nei cui confronti è stata richiesta la citazione del responsabile civile;
7. la fase dell'udienza preliminare si è conclusa in data 14 giugno 2019 con decreto di rinvio a giudizio degli imputati e contestuale avviso di fissazione dell'udienza per l'avvio della fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Milano - Sezione Quarta Penale in composizione collegiale per il giorno 8 ottobre 2019 (di seguito, per brevità, "**Decreto**");
8. nelle more dello svolgimento della fase dell'udienza preliminare sono pervenute all'attenzione dello Studio legale e da questi sottoposte alla Società una serie di proposte transattive formulate dagli imputati e dalle società nei cui confronti è stata promossa l'azione risarcitoria, che occorre esaminare al fine di assumere opportune determinazioni anche ai fini del giudizio;
9. in data 23 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della conclusione della fase dell'udienza preliminare e del Decreto, nonché dei positivi esiti dell'attività prestata nel giudizio dallo Studio legale, valutando come opportuna, per il principio di continuità defensionale (in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione n. X/5447 della Giunta di Regione Lombardia che prevede espressamente che "*per la gestione delle cause esistenti (ivi compresi i nuovi gradi di giudizio) la Società può motivatamente decidere di applicare il principio della continuità defensionale*"), nonché per il principio di immanenza della costituzione di parte civile in ogni stato e grado del procedimento (art. 76 comma 2 c.p.), la conferma allo Studio legale del mandato ad assistere e difendere in giudizio la Società anche nella fase dibattimentale;
10. nella seduta di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, ha quindi deliberato, previo esperimento delle necessarie verifiche con l'avvocatura regionale, l'affidamento dell'incarico di assistenza legale di natura giudiziale nella fase dibattimentale del Procedimento, all'avv. Domenico Aiello dello Studio Legale Aiello Avvocati Associati, dando mandato al Direttore Generale di formalizzare il relativo incarico sulla base delle vigenti tariffe professionali, ferma



restando la procura speciale già a suo tempo conferita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 4 delle premesse;

11. in adempimento della delibera consiliare di cui sopra, in data 30 luglio 2019, Finlombarda, per il tramite del direttore Generale, dott. Giovanni Rallo, in ottemperanza a quanto previsto per tutti gli incarichi di patrocinio giudiziale nelle direttive regionali e nella comunicazione dell'Assessore Caparini datata 2 aprile 2019 trasmessa a tutte le società del sistema regionale, ha inviato formale comunicazione a Regione Lombardia, in cui ha richiesto l'autorizzazione alla conferma della rappresentanza processuale di Finlombarda nel Procedimento da parte dello Studio legale;
12. in data 9 settembre 2019, Regione Lombardia ha inviato il suo assenso al conferimento dell'incarico allo Studio legale;
13. in data 24 settembre 2019, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, vista l'approvazione di Regione Lombardia, ha segnalato l'esigenza di formalizzare, secondo quanto già deliberato nella seduta del 23 luglio 2019, l'incarico di assistenza legale di natura giudiziale nella fase dibattimentale del Procedimento per un importo pari a Euro 50.000,00, oltre spese e cassa;
14. in tale contesto la Direzione Generale (di seguito, per brevità, "**Struttura Richiedente**"), in adempimento al mandato di cui al punto 10 delle premesse e a quanto segnalato nella seduta del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 13 delle premesse, con richiesta di acquisto n. 105 del 7 ottobre 2019, pervenuta alla Direzione Risorse e Organizzazione in data 11 ottobre 2019, ha richiesto l'assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla rappresentanza e difesa in giudizio di Finlombarda nella fase dibattimentale del Procedimento che vede Finlombarda intervenire quale parte civile, nonché supporto nella conduzione e conclusione delle trattative conseguenti ad eventuali proposte di risarcimento (di seguito, per brevità, "**Servizio**");
15. la richiesta di acquisto di cui sopra, ritenuto opportuno disciplinare per fasi l'esecuzione della prestazione, ha circoscritto la durata dell'incarico al termine del giudizio di primo grado;
16. il Servizio è da considerarsi escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera d);
17. data la natura del Servizio, è ritenuto escluso altresì l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel gestita da ARIA S.p.A. per l'acquisizione dello stesso;
18. data la natura del Servizio, non rientrante tra le tipologie di cui al paragrafo 5B), lettere b), c) e d) della vigente "procedura di acquisizione di beni e servizi in economia", non si è proceduto alla verifica dei presupposti di esternalizzazione di cui alla procedura medesima;
19. l'importo per l'acquisizione del Servizio, in conformità a quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 luglio 2019 e del 24 settembre 2019 - tenuto conto delle tariffe professionali giudiziali previste dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, "**D.M.**") per i procedimenti penali dinanzi al Tribunale Collegiale di particolare complessità e con un

numero rilevanti di parti (oltre 30), nonché dell'attività stragiudiziale di assistenza al perfezionamento di eventuali proposte transattive finalizzate al ristoro dei danni derivanti da reato - è stato determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M., ossia in Euro 59.800,00 (cinquantanovemilaottocento/00), oltre IVA;

20. il Servizio, avendo carattere di contingenza, non rientra nella programmazione biennale degli acquisti 2019/2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 114 del 18 settembre 2018 e ss.mm.ii, tuttavia l'acquisto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione medesimo nel corso della seduta consiliare del 23 luglio 2019 e richiamato nella seduta consiliare del 24 settembre 2019, così come rappresentato ai punti 10 e 13 delle premesse;
21. la Direzione Amministrazione e Controllo ha verificato con esito positivo, in data 11 ottobre 2019, la capienza di budget rispetto all'importo massimo determinato di cui sopra per l'acquisizione del Servizio;


TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO DETERMINA

1. di procedere, per le ragioni sopra indicate, alla formalizzazione del contratto con lo Studio Legale Aiello Avvocati e Associati, avente ad oggetto l'assistenza legale di natura giudiziale finalizzata alla rappresentanza e difesa in giudizio di Finlombarda nella fase dibattimentale del procedimento penale n. 30345/2016 r.g.n.r. che vede Finlombarda intervenire quale parte civile, nonché supporto nella conduzione e conclusione delle trattative conseguenti ad eventuali proposte di risarcimento, per un importo complessivo pari ad **Euro 50.000,00** (cinquantamila/00), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
2. di stabilire che il contratto abbia durata sino al termine del giudizio di primo grado;
3. di nominare quale responsabile unico del procedimento (di seguito, per brevità, "RUP"), in funzione delle specifiche competenze possedute, l'avv. Elena di Salvia, Responsabile della Direzione Legale Societario e Contenzioso, demandando allo stesso la formalizzazione del contratto, la cura e la vigilanza sul procedimento, nonché il coordinamento e l'effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi procedurali, con potere di provvedere alle comunicazioni ed agli adempimenti connessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge in relazione al presente acquisto;



4. che il presente atto, immediatamente esecutivo, sia trasmesso al soggetto nominato quale RUP e pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici a cura della Direzione Risorse e Organizzazione;

Il Direttore Generale
Giovanni Rallo



Publicato nella sezione "Società trasparente" del sito www.finlombarda.it in data 17/10/2019

GR/FC/aa Prot. n° FL.2019.0003974 del 14 ottobre 2019



